

Gli elementi lavoristici contenuti nel D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”)

di Sara Autieri, Giacomo Bianchi

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32

Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro

- Il Decreto Fare prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione concernente il **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), disciplinato dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008**. Limitatamente alle attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con un successivo decreto ministeriale, sulla base di parametri e criteri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL con apposito decreto ministeriale) è prevista, quale valida alternativa al DUVRI, la possibilità che il committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento. Del nominativo di tale incaricato va fatta menzione

nel contratto d'appalto o d'opera. E' inoltre previsto l'esonero dall'obbligo di redigere il DUVRI o dalla misura alternativa di cui si è appena detto, non solo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, bensì anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti a presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari) con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (servizi o forniture).

- **Evita la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento** rispettivamente per i responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp) e per i dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di corsi differenti, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati.
- In materia di **notifica di inizio di attività produttiva**, per chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazione di quelli esistenti, ove si presume l'impiego di più di tre lavoratori, viene introdotto l'obbligo di comunicazione allo sportello unico per le attività produttive, in sostituzione della notifica obbligatoria all'organo di vigilanza competente per territorio. La modulistica a ciò necessaria verrà definita con decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Sempre in materia di **comunicazioni** e notifiche, in merito alla denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro viene abrogato l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che dispone l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica

sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, ed è modificato l'articolo 56 del medesimo decreto, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall'INAIL, mediante **accesso telematico**, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL. Alcune comunicazioni telematiche potranno essere effettuate anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

- Le nuove **procedure standardizzate (di cui all'art. 29, co. 5 del d.lgs. n. 81/2008 entrate in vigore dal 1 giugno 2013)** obbligatorie per le micro imprese (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) subiscono una modifica con il ritorno alla possibilità di ricorrere all'autocertificazione. La novità riguarda solo le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuate con lo stesso decreto ministeriale su citato.
- Sempre l'art. 32 del D.L. n. 69/2013 introduce disposizioni anche in materia di **verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro** al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. I termini per la prima verifica di competenza dell'INAIL passano da 60 a 45 giorni. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (INAIL, ASL, ARPA) di comunicare al datore di lavoro -entro quindici giorni dalla richiesta- l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Per l'effettuazione di quest'ultime l'INAIL, le ASL o l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le spese sono poste a carico del datore di lavoro.
- Sono previste, inoltre, una serie di **semplificazioni degli adempimenti nei cantieri**. In particolare, si dispone l'esclusione dei

piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili.

Art. 35

Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

- Per le **prestazioni di breve durata**, il Decreto Fare prevede l'individuazione di procedure semplificate che consentano l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle 50 giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, in maniera tale da tenere conto degli obblighi assolti da uno o più datori di lavoro nei confronti dello medesimo lavoratore nel corso dell'anno.

Art. 38

Disposizioni in materia di prevenzione incendi

- Per quanto riguarda la **prevenzione incendi**, il Decreto interviene sulle imprese che rientrano nel campo di applicazione della norma di cui all'articolo 11, comma 4, del DPR n. 151 del 2011 (regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi) che, operanti alla data di pubblicazione di tale regolamento, sono state assoggettate agli obblighi di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del DPR n. 151/2011. Viene introdotta una semplificazione/specificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi, consentendo agli enti e privati di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di essere esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3 qualora siano in possesso di titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Art. 42***Soppressione certificazioni sanitarie***

- In merito ai **certificati medici inutili** il decreto elimina tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo di alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, nello specifico: limitatamente alle lavorazioni non a rischio (ovvero non soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente), viene abrogato l'obbligo del certificato di idoneità sanitaria in caso di assunzione di un minorenni ex art. 8 L. 977/1967 e l'obbligo di attestare l'idoneità psico-fisica per l'abilitazione all'impiego di gas tossici ex R.D. 147/1927.

**DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA****Art. 31*****Semplificazioni in materia di DURC***

- Il Decreto modifica le regole previste per la richiesta, il rilascio e la validità del **Documento Unico di Regolarità Contributiva**, in merito, soprattutto, al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. È previsto, per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori, l'obbligo di acquisizione d'ufficio del documento; stipulato il contratto di appalto le amministrazioni, ogni 180 giorni, lo dovranno acquisire in automatico. Per l'affidamento di concessioni e appalti (o subappalti) in caso di lavori pubblici, forniture e servizi, l'acquisizione dovrà avvenire in via telematica per: a.) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; b.) l'aggiudicazione e la stipula del contratto; c.) il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; d.) il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,

l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. È inoltre prevista una mini regolamentazione per i casi in cui vi siano delle inadempienze e il DURC non possa essere rilasciato.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 1

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

- Nella prima parte del Decreto il legislatore ha previsto il **potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia** per le piccole e medie imprese e finanziamenti per 5 miliardi di euro, a tasso agevolato, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Per riattivare il circuito del credito e favorire un più ampio accesso ai finanziamenti da parte delle Pmi il decreto annuncia una serie di azioni tra cui l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un ricorso maggiore alle modalità telematiche; la decisione di limitare il rilascio della garanzia a favore delle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione.

Art. 2

Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

- I **finanziamenti** a tasso agevolato **per l'acquisto**, anche mediante operazioni di leasing finanziario, **di macchinari, impianti e attrezzature** nuovi di fabbrica ad uso produttivo saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate; avranno durata massima di 5 anni e un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa. I finanziamenti sono erogati dalle banche aderenti alle convenzioni con il Ministero che stabiliscono: i) le condizioni e i criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista; ii) i contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia; iii) le attività informative, di monitoraggio e rendicontazione per la piena trasparenza sulla misura. La concessione dei finanziamenti può

essere assistita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Le modalità di accesso ai contributi saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui il decreto non specifica il termine massimo di adozione.

Art. 3

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

- Con le previsioni all'art. 3 vengono assegnati 150 milioni di euro per il **finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale**, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del Decreto Fare, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
- I contratti hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo: industriale, turistico, commerciale. Il programma può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del contratto. Gli oneri relativi, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
- Le risorse provengono dal Fondo per la crescita sostenibile e vi tornano se non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste. I programmi sono sostenuti a livello nazionale tramite finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili, mentre alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
- Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,

provvederà a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione dei programmi d'investimento

Art. 7

Imprese miste per lo sviluppo

- Il Decreto Fare prevede la concessione di **crediti agevolati** alle imprese per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, **per la costituzione di imprese miste**. Inoltre possono essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari.

SCHEDA DI VALUTAZIONE Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro		
contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
Art. 32 <i>(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Discutibile l'individuazione di un "incaricato" in alternativa all'obbligo del DUVRI per le attività a basso rischio infortunistico. Ciò soprattutto in relazione all'individuazione dei settori a basso rischio che verranno desunti solo dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Non si tiene conto né delle malattie professionali, né dei dati infortunistici pregressi delle singole aziende 	

	<p>in cui si applicherebbe la norma.</p> <ul style="list-style-type: none">• Da approfondire nella pratica, e soprattutto nell'ottica di favorire l'emersione degli infortuni, è il giudizio sull'abrogazione dell'art. 54 del D.p.R. n. 1124/1965 che disponeva l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.• Positiva la modifica all'art. 56 dello stesso decreto, che stabilisce che i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e quelle con prognosi superiore a 30 giorni saranno acquisite dall'INAIL mediante accesso telematico.• Poco efficaci le semplificazioni in materia di formazione, in quanto già prevista la formazione non ripetitiva sui rischi aziendali (se sono gli stessi rischi). Piuttosto, sarebbe stata necessaria la contestuale approvazione del "libretto formativo" del lavoratore.	  
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Buone le misure di semplificazione per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro nei cantieri temporanei ed anche la riduzione del termine da 60 a 45 giorni per la prima verifica da parte dell'INAIL 	
<p>Art. 35 <i>(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)</i></p>	<p>Non convince completamente la riduzione degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e di sorveglianza sanitaria con l'intento di evitare la ripetizione di adempimenti già posti in essere da uno stesso o da altri datori di lavoro.</p> <p>Vi sarebbero da specificare meglio termini come "idonee attestazioni" e tenere in considerazione che la non ripetizione della formazione potrebbero aver senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio in contesti organizzativi molto simili.</p>	
<p>Art. 38 <i>(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)</i></p>	<p>Riduce gli oneri amministrativi in materia d'incendi, facendo venir meno la fase di presentazione dell'istanza riguardante la valutazione dei progetti. Si ottiene così una diminuzione dei costi.</p>	
<p>Art. 42 <i>(Soppressione)</i></p>	<p>Previsione migliorativa in quanto elimina una serie di certificazioni</p>	

<i>certificazioni sanitarie)</i>	<p>sanitarie come «sana e robusta costituzione» e di «idoneità psico-fisica». Inizia il fascicolo sanitario elettronico e vanno on-line anche i certificati di gravidanza. Necessità, però, di verificare se le certificazioni citate nell'elenco dell'articolo siano davvero tutte obsolete.</p>	
----------------------------------	---	--

<p style="text-align: center;">SCHEDA DI VALUTAZIONE DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva</p>		
contenuto	potenzialità/criticità	Valutazione
<p>Art. 31 <i>(Semplificazioni in materia di DURC)</i></p>	<p>Le modifiche introdotte rispecchiano il tentativo di semplificare gli obblighi burocratici. La validità del DURC è stata raddoppiata (180gg), dalla data di emissione e non deve essere richiesto per ogni singolo contratto. È previsto, anche, che il DURC sarà valido nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari. Tuttavia per il pagamento del saldo finale rimane in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc, a prescindere da quando sia stato rilasciato.</p> <p>Queste modifiche potrebbero non essere molto utili e nello stesso tempo essere un incentivo</p>	<p style="text-align: center;"></p>

	a proseguire con azioni non regolari minando anche le garanzie dei lavoratori.	
--	--	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE Misure a sostegno delle imprese		
contenuto	potenzialità/criticità	Valutazione
Art. 1 <i>(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)</i>	Viene favorito l'accesso al credito delle realtà imprenditoriali più deboli. La garanzia viene prestata dal Fondo alla banca direttamente a favore dei soggetti finanziatori. Per la banca è una garanzia a rischio zero in quanto risarcita dal Fondo o dallo Stato.	
Art. 2 <i>(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)</i>	Buona misura <i>ad hoc</i> per rilanciare gli investimenti in macchinari e impianti produttivi delle Pmi. Il nuovo regime d'incentivazione complementare alle misure a valere sul Fondo di garanzia contribuirà alla maggiore diffusione e competitività del credito.	

Art. 3 <i>(Rifinanziamento dei contratti sviluppo)</i>	Con il finanziamento -pari a 150 milioni di euro- dei Contratti di Sviluppo nelle aree del Centro-Nord, gestiti da Invitalia, vengono poste le basi per avviare in tempi rapidi progetti di investimento che diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico, ma anche un'importante ricaduta sul fronte occupazionale.	
Art. 7 <i>(Imprese miste per lo sviluppo)</i>	Ottima sia la previsione della concessione dei crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste, ma anche la previsione che una quota del Fondo di rotazione possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.	